

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti. (Seguito dell'esame e rinvio)	2
ALLEGATO 1 (Emendamenti della Relatrice e relativi subemendamenti presentati)	24
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	44

SEDE REFERENTE

Sabato 9 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 10.45.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da

ultimo, nella seduta di giovedì 7 maggio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dà conto del ritiro di segnalazioni di emendamenti all'articolo 15 da parte della deputata Centemero e avverte che tutti gli emendamenti non inammissibili, su cui non si svolgerà una discussione specifica o che non vengano messi in votazione, si considereranno respinti ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, comunica, innanzitutto, di aver presentato diversi emendamenti, con i quali ha tentato di recepire le istanze e le sollecitazioni contenute nelle proposte emendative presentate dai diversi gruppi parlamentari. Illustra quindi il suo emendamento 6.3000, di cui raccomanda l'approvazione, precisando il ruolo dell'ufficio scolastico regionale nella ripartizione, tra gli ambiti ter-

ritoriali, dell'organico dell'autonomia, determinato sulla base del fabbisogno indicato nel piano triennale dell'offerta formativa. Puntualizza altresì che il suo emendamento è finalizzato a favorire la promozione, da parte degli uffici scolastici regionali, della costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, tramite la definizione di appositi accordi di rete. Esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 6.3000, ad eccezione del subemendamento del Governo 0.6.3000.100.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice e raccomanda l'approvazione del subemendamento del Governo 0.6.3000.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si danno per respinti i subemendamenti Centemero 0.6.3000.4, 0.6.3000.2, 0.6.3000.3, 0.6.3000.5, 0.6.3000.6, 0.6.3000.7, 0.6.3000.8, 0.6.3000.9, 0.6.3000.10, 0.6.3000.11.

Giancarlo GIORDANO (SEL) illustra il suo subemendamento 0.6.3000.1.

La Commissione respinge il subemendamento Giancarlo Giordano 0.6.3000.1. Approva con distinte votazioni, il subemendamento 0.6.3000.100 del Governo (*vedi allegato 2*) e l'emendamento 6.3000 della relatrice (*vedi allegato 2*); respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Giancarlo Giordano 6.80 e Nicchi 6.86.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si intendono respinti, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti Binetti 6.72 e Cristian Iannuzzi 6.68.

La Commissione approva l'emendamento Blažina 6.1004 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Tamara BLAŽINA (PD) sottoscrive l'emendamento Gebhard 6.63.

La Commissione approva l'emendamento Gebhard 6.63 (*vedi allegato 2*).

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, ritiene opportuno analizzare l'articolo aggiuntivo Vignali 6.07, concernente i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) nell'ambito delle proposte emendative riferite all'articolo 4 del provvedimento, in relazione al quale ha presentato il suo emendamento 4.3000.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione dell'emendamento 4.3000 della relatrice, risulterebbero preclusi gli articoli aggiuntivi Vignali 6.07, Malpezzi 6.03, Pisicchio 6.04, Centemero 6.010, Canterini 6.011, Miotto 6.0.1000 e Pisicchio 6.05, tutti riferiti ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

La Commissione respinge, quindi, l'articolo aggiuntivo Centemero 6.0.1001.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, invita a concludere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, illustra quindi il suo emendamento 2.3000, elaborato sulla base delle sollecitazioni provenienti dai diversi gruppi politici, al fine di colmare una lacuna legislativa relativa al potenziamento dell'apprendimento permanente. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Centemero 0.2.3000.1.

La Commissione respinge il subemendamento Centemero 0.2.3000.1.

Giancarlo GIORDANO (SEL) non comprende come si possa immaginare di sostenere e favorire l'apprendimento permanente senza che siano destinate specifiche risorse a tale scopo. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 2.3000 della relatrice.

Umberto D'OTTAVIO (PD) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.3000 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 2.3000 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bossa 2.182, accantonato nella seduta del 3 maggio, risulta precluso dall'emendamento 6.3000 della relatrice. Fa presente inoltre che restano accantonati, ai fini di ulteriori approfondimenti istruttori, gli emendamenti Gelmini 2.02 e Simonetti 2.246.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 7 del provvedimento.

Giancarlo GIORDANO (SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che la presenza dei deputati in questo fine settimana sia resa la più proficua possibile.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pannarale 7.123 e Cristian Iannuzzi 7.178, nonché sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 7.179, Pannarale 7.217, Rampelli 7.177, Simonetti 7.157 e Cristian Iannuzzi 7.180, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Carocci 7.108. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Antimo Cesaro 7.193, Labriola 7.1017, sugli identici emendamenti Rampelli 7.175 e Vezzali 7.189, nonché sull'emendamento Rampelli 7.176; esprime, quindi, parere contrario su tutti i subemendamenti presentati all'emendamento a sua prima firma 7.3000, del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Simonetti 7.158, 7.164 e 7.156, nonché sugli emendamenti Labriola 7.1018 e Simonetti 7.155; esprime invece parere favorevole sugli identici emendamenti Pannarale 7.214, Marzana 7.50 e Labriola 7.1019, i quali pure potrebbero risultare preclusi dall'approvazione del suo emendamento 7.3000. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pannarale 7.215 e Antimo

Cesaro 7.191 e Causin 7.203, mentre invita al ritiro dell'emendamento Bruno Bossio 7.34, in quanto precluso dall'emendamento 7.3000. Esprime parere contrario sugli emendamenti Centemero 7.4, nonché sugli identici emendamenti Cristian Iannuzzi 7.183 e Pannarale 7.216, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Santerini 7.209. Esprime parere contrario sull'emendamento Simonetti 7.165, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Antimo Cesaro 7.190. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Chimienti 7.59, Piso 7.206, Molea 7.195, Simonetti 7.166, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Malpezzi 7.129; invita al ritiro dell'emendamento Rocchi 7.1008, che deve considerarsi assorbito dal suo emendamento 11.3000. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pannarale 7.219, Simonetti 7.159, Pannarale 7.222, Giancarlo Giordano 7.220, Centemero 7.9 e 7.11. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rocchi 7.1007, mentre invita al ritiro sugli emendamenti Rampelli 7.174, Santerini 7.211, Altieri 7.15, Santerini 7.210, Cristian Iannuzzi 7.186, nonché sugli identici emendamenti Simonetti 7.167 e Piso 7.205; esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Pannarale 7.221 e Rampelli 7.173. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Carocci 7.1013, Rocchi 7.0.1000 e Sgambato 7.139, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Centemero 7.20, Cristian Iannuzzi 7.188, Simonetti 7.161, Rampelli 7.172, Pannarale 7.223, Vignali 7.200 e Simonetti 7.1004. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 7.2000, esprimendo parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti, ad eccezione del subemendamento del Governo 07.2000.100, sul quale invece esprime parere favorevole. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Malpezzi 7.116 ed esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Simonetti 7.162 e Alteri 7.19, nonché sugli articoli aggiuntivi Palmieri 7.01 e Centemero 7.02.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.55 è ripresa alle 12.20.

Giancarlo GIORDANO (SEL) denuncia l'impossibilità di continuare i lavori in una situazione che mortifica il ruolo dei parlamentari. Osserva, in particolare, che le continue riformulazioni che vengono proposte sembrano indicare che le decisioni vengano prese in realtà in sedi diverse dalla Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, prende atto delle considerazioni testé espresse dal collega Giordano e chiede la collaborazione di tutti affinché i lavori della Commissione procedano nel modo più proficuo possibile.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ricorda che, in qualità di parlamentare, ha seguito sin dal 2001 ogni riforma concernente il settore scolastico, in particolare le riforme Moratti e Gelmini, in base alle quali sono state svolte assunzioni anche per via amministrativa. Esprime quindi disagio per come si sta affrontando il presente provvedimento, rilevando che governare è più complicato che pubblicizzare il proprio operato per mezzo di *slide*. Osserva, inoltre, che le proposte emendative presentate dalla sua parte politica che incidono sulla sostanza del disegno di legge in esame – non solo quindi su aspetti formali – non sono state accolte neanche negli emendamenti della relatrice. Alla luce di quanto esposto, comunica che il suo gruppo valuterà quale comportamento assumere nel prosieguo dei lavori sia in Commissione sia in Aula.

Annalisa PANNARALE (SEL) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.213, interamente soppressivo dell'articolo 7, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pannarale 7.213 e Cristian Iannuzzi 7.178, iden-

tici all'emendamento Vacca 7.36. Respinge, inoltre, al fine della sua eventuale ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Cristian Iannuzzi 7.179.

Annalisa PANNARALE (SEL) illustra il suo emendamento 7.217, segnalando, in particolare, che lo stesso vuole valorizzare il principio di collegialità nell'assunzione delle decisioni prese all'interno delle istituzioni scolastiche.

Mara CAROCCI (PD) non condivide le osservazioni svolte dalla collega Pannarale, ritenendo, al contrario, che il provvedimento rafforzi e potenzi le prerogative degli organi collegiali, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale del personale docente. Condivide, pertanto, le ragioni del parere contrario della relatrice sull'emendamento Pannarale 7.217.

Giancarlo GIORDANO (SEL) ritiene il provvedimento avalli un deprecabile « corporato scolastico », che consente al dirigente di individuare i docenti sulla base di valutazioni meramente arbitrarie. Reputa tale subordinazione diretta del docente rispetto al dirigente scolastico lesiva dell'autonomia scolastica e della libertà di insegnamento.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), dopo aver ricordato l'ampia discussione svolta in merito agli organi collegiali nel corso della precedente legislatura, paventa che l'intenzione di espungere dalle materie oggetto della delega di cui all'articolo 21 l'adeguamento, la semplificazione e il riordino delle norme concernenti il governo della scuola e gli organi collegiali (di cui alla lettera *f*) rappresenti un'operazione di mera facciata, che nasconde il reale intento del Governo di esautorare il Parlamento dalle sue prerogative. Ritiene, inoltre, che non aver previsto alcuna componente esterna per il comitato di valutazione di cui al comma 4 dell'articolo 24 ne accresca l'autoreferenzialità.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, pur nel rispetto delle posizioni difformi enunciate

dai suoi colleghi, chiarisce, in primo luogo, che non spetta al dirigente scolastico assumere i docenti, bensì al MIUR, che, attraverso gli uffici scolastici regionali, provvede alla stipula dei contratti per il personale docente. Tiene a ribadire, inoltre, l'importante ruolo svolto dalle singole istituzioni scolastiche nella definizione del proprio fabbisogno, sulla base del quale l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali, tramite richiesta agli uffici scolastici regionali, che, verificate le disponibilità, provvedono all'attribuzione del personale all'ambito territoriale, promuovendo altresì la costituzione dei reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito. Non condivide, poi, le osservazioni svolte dall'onorevole Centemero circa l'utilizzo, da parte del dirigente scolastico, di criteri meramente discrezionali.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) chiede chiarimenti in merito ai criteri sulla base dei quali gli uffici scolastici regionali provvederanno all'individuazione dei docenti, ritenendo altresì opportuno specificare la necessità del rispetto dei principi fondamentali contro la discriminazione sul lavoro.

Giancarlo GIORDANO (SEL) condivide le osservazioni svolte dalla collega Centemero in merito alla necessità di individuare con precisione i criteri sui quali si basano le scelte dei dirigenti, al fine di evitare sperequazioni sotto il profilo della qualità formativa e della libertà di insegnamento.

Stefano FASSINA (PD), nel ringraziare la Commissione per il lavoro svolto e, in particolare, per le modifiche apportate al provvedimento in esame, ritiene che la questione affrontata testé dai colleghi sia un punto dirimente della riforma. Invita, pertanto, ad una riflessione sull'ipotesi di affiancare al dirigente scolastico un comitato che possa attenuare il rischio di limitare la libertà di insegnamento, che viene percepito da parte degli interessati e che, a suo giudizio, deve essere tenuto in considerazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 7.217.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) avverte che si intendono respinti, ai fini di una loro ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti Rampelli 7.177, Simonetti 7.157 e Cristian Iannuzzi 7.180.

La Commissione approva l'emendamento Carocci 7.108 (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si intendono respinti, ai fini di una loro ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti Cesaro 7.193, Labriola 7.1017, Rampelli 7.175, Vezzali 7.189 e Rampelli 7.176.

Annalisa PANNARALE (SEL) illustra le finalità del subemendamento 0.7.3000.1 Giancarlo Giordano, manifestando contrarietà sull'attribuzione al dirigente scolastico della scelta dei docenti sulla base di criteri che non sono chiaramente definiti. Lamenta inoltre la centralizzazione del potere a favore del MIUR operata dalla riforma in esame.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), nel condividere la formulazione dell'emendamento della relatrice 7.3000, rileva che la riforma in esame prevede l'insegnamento flessibile sulla base di criteri chiari e stabili.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone una riformulazione del suo emendamento 7.3000, nel senso di inserire al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « purché possieda titoli di studio, » le seguenti: « validi per l'insegnamento della disciplina » (*vedi allegato 2*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), nel chiedere chiarimenti sulla nuova formulazione proposta dalla relatrice, a nome del suo gruppo esprime forte preoccupazione sull'abbassamento del livello di qualità che produrrà la riforma in esame.

Giancarlo GIORDANO (SEL) sottolinea che il suo gruppo è preoccupato per la qualità dell'insegnamento, che potrebbe invece essere messa al rischio dall'introduzione di ulteriori elementi di flessibilità. La sua opinione in merito è che si possa garantire la qualità dell'insegnamento sulla base dei *curricula* dei docenti e incrementando la formazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Giancarlo Giordano 0.7.3000.1 e Centemero 0.7.3000.8.

Mara CAROCCI (PD) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Crimi 0.7.3000.2 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simonetti 0.7.3000.3, 0.7.3000.4 e 0.7.3000.5, nonché l'emendamento Centemero 0.7.3000.10.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.7.3000.9, ne illustra le finalità, sottolineando che tra i criteri per la scelta degli insegnanti occorre prevedere, in primo luogo, anche il fabbisogno dell'istituzione scolastica per ciascun insegnamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Centemero 0.7.3000.9 e 0.7.3000.11.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 0.7.3000.12, specificando che tale proposta emendativa individua una soluzione quando manca l'incontro tra domanda e offerta nella ricerca degli insegnanti da parte dei dirigenti scolastici.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Centemero 0.7.3000.12, deve ritenersi respinto ai fini della sua eventuale ripresentazione in Assemblea.

La Commissione, approva l'emendamento della relatrice 7.3000 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento 7.9 a sua prima firma, ne illustra le finalità, specificando che esso contiene misure straordinarie circa la mobilità dei docenti affrontando la questione delle assegnazioni del personale e sottolinea come al riguardo sia necessaria una ulteriore riflessione in previsione dell'esame del provvedimento in Aula.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Centemero 7.9 e 7.11 devono ritenersi respinti ai fini della loro eventuale ripresentazione in Assemblea.

La Commissione, approva l'emendamento Rocchi 7.1007 (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Rampelli 7.174 e Santerini 7.211, Alfieri 7.15, Santerini 7.210, Cristian Iannuzzi 7.186, gli identici emendamenti Simonetti 7.167 e Piso 7.205, Pannarale 7.221 e Rampelli 7.173, devono ritenersi respinti ai fini della loro eventuale ripresentazione in Assemblea. La Commissione, approva l'emendamento Carocci 7.1013, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL) chiede chiarimenti all'onorevole Rocchi circa la portata normativa dell'articolo aggiuntivo ed in particolare circa la platea dei destinatari a cui tale proposta emendativa si riferisce.

Maria Grazia ROCCHI (PD) sottolinea come quella del concorso della regione Toscana rappresenti una procedura concorsuale dagli esiti alquanto travagliati e che purtroppo non è stato il solo caso. Ci sono infatti altri concorsi che aspettano soluzioni da parte della magistratura da anni e si rischia la paralisi anche del prossimo corso-concorso.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Rocchi 7.0.1000, chiede chiarimenti alla relatrice in merito a quali concorsi regionali per dirigente scolastico lo stesso sia riferito.

Maria Grazia ROCCHI (PD) chiarisce che esso è riferito alle procedure concorsuali svoltesi in Lombardia, Campania e Toscana.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver ritirato, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Centemero 7.20, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rocchi 7.0.1000, così come riformulato.

Rosanna SCOPELLITI (AP) e Roberto RAMPI (PD) sottoscrivono anch'essi l'articolo aggiuntivo Rocchi 7.0.1000, così come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Rocchi 7.0.1000, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Sgambato 7.139, come riformulato, chiede se lo stesso sia riferito alla mobilità interregionale.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, risponde affermativamente.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), alla luce del chiarimento della collega Coscia, annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Sgambato 7.139, come riformulato.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) sottoscrive l'emendamento Sgambato 7.139, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Sgambato 7.139 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si procederà ora alla votazione dell'emendamento 7.2000 della relatrice,

come riformulato (*vedi allegato 2*), e dei relativi subemendamenti.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) illustra il suo subemendamento 0.7.2000.4.

La Commissione respinge il subemendamento Centemero 0.7.2000.4.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Centemero 0.7.2000.5 è inammissibile per carenza di compensazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge, al fine di una loro ripresentazione in Assemblea, i subemendamenti Vezzali 0.7.2000.1, Rampelli 0.7.2000.7, Centemero 0.7.2000.3 e 0.7.2000.2. Approva, quindi, il subemendamento 0.7.2000.100 del Governo e l'emendamento 7.2000 della relatrice, come riformulato (*vedi allegato 1*). Respinge, infine, gli articoli aggiuntivi Palmieri 7.01 e Centemero 7.02.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la seduta sarà brevemente sospesa, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sulle restanti parti del disegno di legge in esame.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 15.15.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento 17.3000 e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato per le ore 19 di oggi.

Giancarlo GIORDANO (SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel giudicare insopportabile che la Commissione non sia messa in condizione di svolgere un lavoro serio e produttivo su un testo certo e definito, come peraltro già concordato da tutte le forze politiche, a causa della continua presentazione di proposte emendative da parte della relatrice, paventa l'ipotesi che anche il suo gruppo possa abbandonare i lavori della Commissione, il che rappresenterebbe un brutto segnale.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, nel far presente il notevole sforzo cui tutti, compresi gli uffici, sono stati sottoposti, si scusa con i colleghi per la tempistica della presentazione del suo emendamento 17.3000, peraltro collegato ad altre proposte emendative già presentate.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9 del provvedimento segnalate dai gruppi parlamentari. Chiede, pertanto, alla relatrice e alla rappresentante del Governo di esprimere il parere sulle proposte emendative riferite a tale articolo.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Giancarlo Giordano 9.55, Centemero 9.3 e Pagano 9.1000, nonché invita al ritiro dell'emendamento Santerini 9.49, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Rampelli 9.42, Cristian Iannuzzi 9.43, Simonetti 9.1001, Giancarlo Giordano 9.52 e Simonetti 9.36. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rocchi 9.1003, purché riformulato nel senso di inserire, dopo le parole: « Testo unico » le parole: « di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge ». Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Ciracì 9.1, invitando al ritiro dell'emendamento Pannarale 9.53, che sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Rocchi 9.1003. Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Giancarlo Giordano 9.56, Rampelli 9.41, Cristian Iannuzzi 9.44, Simonetti 9.37 e Labriola 9.1005, nonché sugli articoli aggiuntivi Centemero 9.01 e 9.02.

La Ministra Stefania GIANNINI esprime parere conforme alla relatrice.

Dopo interventi dei deputati Ferdinando ADORNATO (AP), Elena CENTEMERO (FI-PdL) e Maria COSCIA (PD), *relatrice*, la Commissione respinge l'emendamento Giancarlo Giordano 9.55.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) illustra l'emendamento 9.3 di cui è prima firmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 9.3, Pagano 9.1000 e Santerini 9.49.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Rampelli 9.42, Cristian Iannuzzi 9.43 e Simonetti 9.1001 si intendono respinti al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Giancarlo Giordano 9.52.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Simonetti 9.36 s'intende respinto al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, ritiene che si potrebbe esprimere un parere favorevole sull'emendamento Pannarale 9.53, se riformulato in termini identici all'emendamento Rocchi 9.1003.

Maria Grazia ROCCHI (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento 9.1003, di cui è prima firmataria, nei termini indicati dalla relatrice.

Annalisa PANNARALE (SEL) non accoglie l'invito della relatrice in quanto non condivide la parte dell'emendamento Rocchi 9.1003 non identica al suo emendamento.

La Ministra Stefania GIANNINI esprime parere favorevole sull'emendamento Rocchi 9.1003, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Rocchi 9.1003 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Giorgio LAINATI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Ciracì 9.1.

La Commissione respinge l'emendamento Ciracì 9.1.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Pannarale 9.53 è assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Rocchi 9.1003 come riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento Giancarlo Giordano 9.56.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Rampelli 9.41, Cristian Iannuzzi 9.44, Simonetti 9.37 e Labriola 9.1005 s'intendono respinti al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) non comprende i motivi del parere contrario sull'articolo aggiuntivo 9.01 di cui è prima firmataria, volto a prevedere il giuramento del personale docente, a dimostrazione della conoscenza e dell'accettazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Centemero 9.01 e 9.02.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, segnalate dai gruppi parlamentari.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 11.1005, Giancarlo Giordano 11.1010, Cristian Iannuzzi 11.54 e Simonetti 11.47. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rocchi 11.45, nonché sull'emendamento Centemero 11.6, se riformulato in termini identici all'emendamento Rocchi 11.44, su cui esprime parere favorevole. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Binetti 11.57 e Simonetti 11.51, sugli identici emendamenti Simonetti 11.49 e Cristian Iannuzzi 11.55, sugli emendamenti Giancarlo Giordano 11.59,

Pagano 11.1000, Santerini 11.58, sugli identici emendamenti Simonetti 11.48 e Labriola 11.52, nonché sull'emendamento Altieri 11.4, in quanto risulterebbero preclusi dall'eventuale approvazione degli identici emendamenti Rocchi 11.44 e Centemero 11.6, se riformulato. Esprime parere contrario sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 11.1006, sugli identici emendamenti Simonetti 11.50 e Rampelli 11.53, nonché sull'emendamento Ciracì 11.1. Esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 11.3000 della relatrice e raccomanda l'approvazione del medesimo emendamento 11.3000.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 11.6 in termini identici all'emendamento Rocchi 11.4.

La Ministra Stefania GIANNINI esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 11.3000.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cristian Iannuzzi 11.1005 si intende respinto al fine di una sua ripresentazione in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Giancarlo Giordano 11.1010.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Cristian Iannuzzi 11.54 e Simonetti 11.47 si intendono respinti al fine di una loro ripresentazione in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Rocchi 11.45 e gli identici emendamenti Centemero 11.6 (*Nuova formulazione*) e Rocchi 11.44 (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Centemero 11.6 (*Nuova formulazione*) e Rocchi 11.44 sono preclusi gli emendamenti Binetti

11.57 e Simonetti 11.51, gli identici emendamenti Simonetti 11.49 e Cristian Iannuzzi 11.55, gli emendamenti Giancarlo Giordano 11.59, Pagano 11.1000, Santerini 11.58, gli identici emendamenti Simonetti 11.48 e Labriola 11.52, nonché l'emendamento Altieri 11.4.

Avverte, inoltre, che l'emendamento Cristian Iannuzzi 11.1006, nonché gli identici emendamenti Simonetti 11.50 e Rampelli 11.53 si intendono respinti al fine di una loro ripresentazione in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Ciracì 11.1.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) illustra il suo subemendamento 0.11.3000.3, teso ad estendere a tutte le istituzioni scolastiche il comitato per la valutazione dei docenti.

La Commissione respinge il subemendamento Centemero 0.11.3000.3.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) illustra i suoi subemendamenti 0.11.3000.4, 0.11.3000.5, la cui *ratio* consiste nell'inserimento di un elemento esterno e terzo nel comitato di valutazione, oltre all'aggiunta dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici tra i criteri dell'attività del Comitato medesimo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Centemero 0.11.3000.4, 0.11.3000.5, 0.11.3000.7, 0.11.3000.8 e 0.11.3000.9, il subemendamento Giancarlo Giordano 0.1.3000.1 e i subemendamenti Centemero 0.11.3000.6, 0.11.3000.10 e 0.11.3000.2; approva, quindi, l'emendamento 11.3000 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, segnalate dai gruppi parlamentari.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Simonetti 12.24, Giancarlo Giordano 12.31, Pannarale 12,32, Centemero 12.1, nonché

esprime parere favorevole sull'emendamento Malpezzi 12.22, a condizione che al primo periodo sia soppressa la parola « nuovi ». Segnala al riguardo che esiste un interesse da parte di tutti i gruppi e ritiene che l'emendamento Malpezzi 12.22 (*Nuova formulazione*) possa superare le problematiche emerse. In sostanza la proposta emendativa specifica che il comma 1 dell'articolo 12 si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame. Ricorda che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea si riferisce alla reiterazione di contratti a tempo determinato a fronte di posti vacanti e disponibili, dando la possibilità agli interessati di scegliere tra assunzione e risarcimento. Invita, quindi, tutti i colleghi interessati a sottoscrivere l'emendamento Malpezzi 12.22 nella sua nuova formulazione. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Giancarlo Giordano 12.1004, Santerini 12.30, Pannarale 12.43, 12.41 e 12.36, nonché Giancarlo Giordano 12.39.

La Ministra Stefania GIANNINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Simonetti 12.24 e Centemero 12.1 si intendono respinti al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), Milena SANTERINI (PI-CD) e Rosanna SCOPELLITI (AP) sottoscrivono l'emendamento Malpezzi 12.22 come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Malpezzi 12.22 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Giancarlo Giordano 12.1004 è precluso dall'approvazione dell'emendamento Malpezzi 12.22.

Milena SANTERINI (PI-CD) ritira l'emendamento a sua prima firma 12.30.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pannarale 12.43, 12.41 e 12.36, nonché l'emendamento Giancarlo Giordano 12.39.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15, segnalate dai gruppi parlamentari.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, prima di esprimere parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 15, illustra l'emendamento a sua firma 15.3000 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), volto ad affrontare le questioni emerse nel corso del dibattito in relazione all'attribuzione della quota del 5 per mille alle istituzioni scolastiche. L'emendamento, dotato di una propria copertura finanziaria, mira a non danneggiare il terzo settore e a ridurre le disparità tra le istituzioni scolastiche, mediante l'aumento dal 10 al 20 per cento della quota destinata alle istituzioni scolastiche che ricevono minori finanziamenti.

Milena SANTERINI (PI-CD) ritiene soddisfacente la soluzione proposta dalla relatrice con l'emendamento 15.3000 come riformulato, che garantisce il finanziamento delle istituzioni scolastiche senza danneggiare il terzo settore. Apprezza inoltre l'aumento della perequazione in favore delle realtà scolastiche svantaggiate.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Miotto 15.23, Palmieri 15.29, Giancarlo Giordano 15.37, 15.32 e 15.33, Centemero 15.2 e 15.5, Giancarlo Giordano 15.35, Lenzi 15.21, Simonetti 15.25 e 15.24, Centemero 15.4, nonché dei subemendamenti Giancarlo Giordano 0.15.3000.1 e Palmieri 0.15.3000.2. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento a sua firma 15.3000. Formula, quindi, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario, con riferimento agli identici emendamenti Cristian Iannuzzi 15.28 e Giancarlo Giordano 15.36, agli emenda-

menti Ciraci 15.1, Centemero 15.3, Labriola 15.1006 e 15.1005, nonché all'emendamento Adornato 15.30.

La Ministra Stefania GIANNINI esprime parere conforme a quello della relatrice, esprimendo parere favorevole sull'emendamento della relatrice 15.3000 (*Nuova formulazione*).

Mara CAROCCI (PD) sottoscrive l'emendamento Miotto 15.23 e lo ritira.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) crede che resti irrisolta la questione se il 5 per mille che s'introduce con l'articolo 15 sia una un distinto « catino » da quello attualmente a disposizione dei contribuenti o vince sia una facoltà di dirottare su alcune scuole risorse del medesimo « 5 per mille » già esistente. Chiede che l'emendamento a sua firma 15.29 si intenda respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) pensa che la questione debba essere chiarita immediatamente.

Stefano FASSINA (PD) dichiara che la dizione dell'articolo 5 – che fa riferimento a un apposito fondo – non chiarisce ancora se il contribuente possa effettuare una o due dichiarazioni di destinazione del 5 per mille.

Ivan CATALANO (SCpI) ricorda che le risorse attribuite attraverso il meccanismo del 5 per mille sono limitate e pertanto, in mancanza di un aumento di tale importo, è possibile che si resti nel dubbio segnalato dai colleghi Palmieri e Fassina.

Giancarlo GIORDANO (SEL) crede in realtà che il tema sia un altro: con l'articolo 15 si offre la possibilità ai facoltosi e ai fortunati di destinare una parte del gettito fiscale alle scuole preferite. Tutto questo aumenterà le disuguaglianze ed è sorpreso che una simile disposizione sia proposta da un partito che aderisce al gruppo del Partito socialista europeo. Rac-

comanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 15.37.

Roberto RAMPI (PD), intervenendo anch'egli sull'emendamento Giancarlo Giordano 15.37, ricorda che, precedentemente all'adesione del Partito democratico al Partito socialista europeo, la sua forza politica ha stipulato un accordo con il Partito socialista italiano dell'onorevole Di Lello, osservando quindi che all'interno del Partito socialista europeo vi sono diverse idee su quale debba essere la partecipazione economica al mondo della scuola. Ritiene altresì che l'istituto del 5 per mille, così come modificato dall'emendamento 15.3000 della relatrice, nella sua nuova riformulazione, vada nella giusta direzione di sostegno dell'istituzione scolastica da parte della comunità locale, non rilevando la possibilità che questa innovazione promuova una competizione tra le scuole.

Stefano FASSINA (PD) aveva voluto solo svolgere un chiarimento interpretativo ma, ascoltato il collega Rampi, deve specificare che le risorse destinate al 5 per mille a sostegno delle istituzioni scolastiche non sono aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 24 del provvedimento che invita tutti a esaminare con attenzione.

Ferdinando ADORNATO (AP), concordando con quanto prima affermato dal collega Rampi, prescindendo dalla questione se le risorse siano o meno aggiuntive, ritiene che le disposizioni che si intendono introdurre all'articolo 15 risultino almeno una positiva misura simbolica.

Annalisa PANNARALE (SEL) contesta che le disposizioni che si stanno introducendo con l'articolo 15 siano simboliche, in quanto, a suo avviso, esse ratificano il fatto che lo Stato non si occupi più della scuola pubblica. Ritiene, poi, su un piano generale, che l'intero disegno di legge in esame, oltre al predetto articolo, faccia fare un passo indietro di alcuni decenni al

nostro Paese, creando una discriminazione tra le famiglie e tra le scuole. Osserva, in particolare, che, attraverso la fiscalità generale, le famiglie già contribuiscano al funzionamento della scuola pubblica, non dovendosi quindi chiedere loro ulteriori risorse.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) non ritiene criticabile il fatto che un genitore desideri contribuire al funzionamento della scuola dei propri figli. Osserva poi che, grazie alla nuova formulazione dell'emendamento 15.3000 della relatrice, vi è un riequilibrio del 20 per cento per le scuole meno favorite. Rileva però l'importanza della questione posta dal collega Fassina. Chiede quindi che la relatrice, eventualmente coinvolgendo anche il Ministero dell'economia e delle finanze, accerti se le risorse destinate al finanziamento dell'articolo 15 siano o meno aggiuntive, ritenendo che le stesse non debbano essere quelle già a disposizione del settore scolastico.

Ivan CATALANO (SCpI) paventa la possibilità che nell'attuale formulazione del testo, così come integrato dall'emendamento della 15.3000 della relatrice, ove non fossero espresse le preferenze da parte dei contribuenti con riferimento all'80 per cento dei fondi a disposizione, questi possano ritornare nel bilancio dello Stato, essendo quindi sottratte al mondo della scuola. Chiede quindi di valutare l'opportunità di integrare il predetto articolo, specificando che tutte le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 15 siano, anche nel caso di non espressione di una preferenza, comunque allocate nei capitoli di bilancio destinati alle scuole.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, osserva che con l'approvazione dell'emendamento 15.3000 (*Nuova formulazione*), da lei presentato, si risolve sia la questione di una possibile interferenza di questa nuova misura con il 5 per mille destinato al Terzo settore, in quanto viene creato un apposito fondo, sia il problema della perequazione delle risorse tra i diversi istituti scolastici.

Rileva, comunque, che le questioni poste dai colleghi Fassina e Catalano vadano attentamente approfondite, anche nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio, riservandosi, se necessario, di intervenire ancora sul testo, anche in Assemblea. Chiede, però, nel frattempo, di approvare il suo emendamento 15.3000, nella sua nuova formulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Palmieri 15.29 e Giancarlo Giordano 15.37, nonché l'emendamento Giancarlo Giordano 15.32.

Giancarlo GIORDANO (SEL) chiarisce che il senso dell'emendamento a sua prima firma 15.33 è quello di correggere un approccio sbagliato da parte del Governo, dichiarandosi amareggiato per le scarse risorse destinate alle scuole che operano in aree disagiate.

Mara CAROCCI (PD) fa presente che le scuole situate in aree svantaggiate già a legislazione vigente usufruiscono di maggiori risorse e di un organico potenziato e che in ogni caso con l'articolo in discussione sono previste risorse aggiuntive per tutte le scuole. Per quelle situazioni esistono anche fondi europei.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giancarlo Giordano 15.33, Centemero 15.2 e 15.5, nonché Giancarlo Giordano 15.35.

Mara CAROCCI (PD) sottoscrive l'emendamento Lenzi 15.21 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 15.25 e 15.24.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, chiarisce che la contrarietà agli emendamenti che destinano risorse alla formazione professionale è motivata dal fatto che tale settore è di competenza regionale.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 15.4.

Giancarlo GIORDANO (SEL) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.15.3000.1 che mira a destinare maggiori risorse alle scuole situate in zone a basso reddito.

La Commissione respinge il subemendamento Giancarlo Giordano 0.15.3000.1.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) invita a riconsiderare il parere contrario sul subemendamento a sua prima firma 0.15.3000.2, ricordando le numerose difficoltà verificatesi per l'entrata a regime dell'istituto del cinque per mille. Ricorda che con il suo subemendamento si intende fissare una data certa per l'adozione dei decreti ministeriali volti a dare attuazione alle disposizioni volte a consentire al devoluzione del cinque per mille a favore degli istituti scolastici.

La Ministra Stefania GIANNINI ricordando che è impegno costante dell'attuale Governo emanare prontamente la normativa secondaria attuativa, osserva che il termine proposto dal subemendamento appare ragionevole e riconsidera pertanto il proprio parere in senso favorevole.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

La Commissione approva il subemendamento Palmieri 0.15.3000.2 (*vedi allegato 2*).

Stefano FASSINA (PD) ribadisce che la copertura indicata nell'emendamento della relatrice 15.3000 sottragga risorse al settore scolastico, giudicando ciò un fatto gravissimo.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, riservandosi un ulteriore approfondimento sulle modalità di copertura relative all'articolo 15 in esame, dichiara che, se necessario,

presenterà un emendamento durante l'esame in Assemblea al fine di rivedere la copertura finanziaria della disposizione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dichiarando di comprendere le motivazioni del collega Fassina, rileva che, con l'approvazione dell'emendamento 15.3000, si può configurare una sorta di riduzione del danno. Se infatti il Governo confermasse il testo originario dell'articolo 15, si verificherebbe un grave *vulnus* per le realtà del terzo settore alle quali sono destinate attualmente le risorse del cinque per mille.

Giancarlo GIORDANO (SEL) sottolinea che con l'emendamento 15.3000 rappresenta un inganno, in quanto si restituiscono alla scuola risorse sottratte alla stessa.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 15.3000, a seguito delle rassicurazioni fornite dalla relatrice, avvertendo tuttavia che la propria componente politica, sia alla Camera sia al Senato, muterà il proprio orientamento se, come paventato dal collega Fassina, le risorse necessarie saranno sottratte al comparto scuola.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento 15.3000 della relatrice nel testo risultante dal subemendamento approvato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che per effetto dell'approvazione dell'emendamento 15.3000 (*Nuova formulazione*) risultano preclusi gli identici emendamenti Cristian Iannuzzi 15.28 e Giancarlo Giordano 15.36, gli emendamenti Ciraci 15.1, Centemero 15.3, Labriola 15.1006 e 15.1005, nonché l'emendamento Adornato 15.30. Essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15, preso atto dell'orientamento dei rappresentanti dei gruppi, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.15, riprende alle 18.20.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, dichiara che con l'esame degli emendamenti all'articolo 8 si perviene a uno dei tornanti decisivi del provvedimento, sul quale si è sforzata con tutte le sue energie di comporre le differenti esigenze e sensibilità emerse in seno alla Commissione. Ha esaminato con attenzione gli emendamenti presentati e analizzato gli aspetti critici della realtà che si è venuta a creare. Ne ha desunto elementi che l'hanno portata a presentare due emendamenti, (l'8.3000 e l'8.3001, *nuova formulazione*) sui cui contenuti invita i membri della Commissione a confrontarsi con serenità. La sua disponibilità al dialogo è altresì attestata dall'intenzione di proporre a molti deputati di tutti i gruppi una riformulazione di sintesi sul tema degli idonei del c.d. concorso Profumo. Propone dunque un'unica e nuova formulazione degli emendamenti – a prescindere dalla loro iniziale ammissibilità o segnalazione – Santerini 8.292, Di Lello 8.1052, Minardo 8.1081, Bossa 8.182, Minardo 8.276, Malpezzi 8.1048, Giancarlo Giordano 8.321, 8.322 e 8.328, Centemero 8.51, 8.1 e 8.60, Pannarale 8.314 e 8.315 e Blažina 8.1047.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Gelmini 8.44 e 8.45, Binetti 8.269 e Polverini 8.47. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carocci 8.1045, nella riformulazione risultante nell'allegato al resoconto della seduta del 30 aprile 2015. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Franco Bruno 8.4, Simonetti 8.2920 e Pannarale 8.297.

Esprime parere contrario sui subemendamenti riferiti all'emendamento 8.3001 eccezione fatta per il subemendamento Rocchi 0.8.3001.100, che sana un errore tecnico dell'emendamento, estendendo il requisito dell'abilitazione ai fini della partecipazione al concorso anche per gli insegnanti tecnico-pratici. Esprime parere

favorevole sull'emendamento Carocci 8.1046, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, su tutti gli emendamenti riferiti al comma 12, che risulterebbero preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento 8.3001. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Pannarale 8.309 e 8.319, Giancarlo Giordano 8.313, 8.321, 8.322 e 8.1080, Pannarale 8.1069. Invita al ritiro degli emendamenti Pannarale 8.315 e 8.316, in quanto risulterebbero assorbiti dalla riformulazione che proporrà dell'emendamento Blažina 8.1047 e di altri emendamenti. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pannarale 8.316 e Giancarlo Giordano 8.1077. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pannarale 8.317 e di conseguenza sugli identici emendamenti Rigoni 8.34, Centemero 8.65, Chimienti 8.121, Pannarale 8.317, Simonetti 8.242, Cristian Iannuzzi 8.216, Rampelli 8.203, Malpezzi 8.1042 e Baldassare 8.1059. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pannarale 8.298, 8.299, 8.300, 8.303 e Giancarlo Giordano 8.1078. Esprime parere contrario sugli emendamenti Centemero 8.297, Pannarale 8.306. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pannarale 8.0.1005. Invita al ritiro di tutti gli altri articoli aggiuntivi in quanto assorbiti nell'emendamento 8.3001 della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 8.44.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) illustra l'emendamento Gelmini 8.45.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Gelmini 8.45.

Manuela GHIZZONI (PD) interviene sull'emendamento Gelmini 8.45, rilevando come esso non sia stato sottoscritto dalla collega Centemero, la quale pure vi si è diffusa, forse perché non corrisponde alle intenzioni reali dell'onorevole Gelmini. Costei, da ministro in carica avrebbe po-

tuto realizzare agevolmente quanto oggi versa nell'emendamento.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) osserva che, a titolo personale, ha una diversa posizione riguardo i tirocini formativi attivi, i quali, ricorda, hanno il solo scopo abilitante e non quello di attribuire direttamente una cattedra. Rispettando però le aspettative di tanti giovani docenti precari, ha presentato una sua proposta emendativa che prevede una riserva di posti, nei concorsi pubblici per docente, a favore di chi ha frequentato i predetti tirocini.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 8.45.

Annalisa PANNARALE (SEL) illustra la *ratio* dell'emendamento, a sua prima firma, 8.309, in materia di personale ATA, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 8.309.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) illustra, in qualità di cofirmataria, l'emendamento Polverini 8.47, che concerne il personale ATA, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Polverini 8.47, Pannarale 8.1072 e 8.1079. Approva quindi, così come riformulato, l'emendamento Carocci 8.1045 (*vedi allegato 2*). Respinge successivamente gli emendamenti Pannarale 8.319 e Giancarlo Giordano 8.313.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ove i firmatari concordassero, porrebbe ai voti, nella riformulazione proposta dalla relatrice, gli emendamenti Santerini 8.292, Minardo 8.1081, Bossa 8.182, Minardo 8.276, Malpezzi 8.1048, Giancarlo Giordano 8.321, 8.322 e 8.328, Centemero 8.51, 8.1 e 8.60, Pannarale 8.314 e 8.315 e Blažina 8.1047, che considererebbe identici a tutti gli effetti.

Ferdinando ADORNATO (AP) accetta la riformulazione degli emendamenti Minardo 8.276 e 8.1081, proposta dalla relattrice.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) apprezza il lavoro svolto dalla relattrice, accettando la riformulazione del suo emendamento 8.1052, pur non condividendo la locuzione « a pieno titolo » inserita in esso, che rischia di ingenerare un contenzioso. Si riserva, quindi, di presentare un apposito emendamento su tale questione in Assemblea.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ne prende atto e indice la votazione il cui senso ha testé chiarito.

La Commissione approva gli identici emendamenti, risultanti dalla riformulazione, Santerini 8.292, Minardo 8.1081, Bossa 8.182, Minardo 8.276, Malpezzi 8.1048, Giancarlo Giordano 8.321, 8.322 e 8.328, Centemero 8.51, 8.1 e 8.60, Pannarale 8.314 e 8.315 e Blažina 8.1047,

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 8.289. Passa quindi all'esame dell'emendamento 8.3000 della relattrice e del relativo subemendamento. Respinge quindi il subemendamento Centemero 0.8.3000.1. Approva poi l'emendamento 8.3000 della relattrice (*vedi allegato 2*).

La Commissione respinge l'emendamento Franco Bruno 8.4.

Annalisa PANNARALE (SEL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.316, di cui sottolinea l'importanza, in quanto mira a sopprimere l'assunzione prioritaria sui posti di sostegno.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 8.316.

Annalisa PANNARALE (SEL) illustra l'emendamento Giancarlo Giordano 8.1077 in qualità di cofirmataria, precisando che

ha lo scopo di ridurre gli effetti negativi previsti dalla formulazione attuale.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Giancarlo Giordano 8.1077.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Giancarlo Giordano 8.1077 ed approva l'emendamento Rocchi 8.184 (*vedi allegato 2*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.1064.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Centemero 8.65, Chimienti 8.121, Pannarale 8.317, Simonetti 8.242, Cristian Iannuzzi 8.216, Rampelli 8.203, Malpezzi 8.1042, Baldassarre 8.1059 e l'emendamento Malpezzi 8.158 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 8.292 e Pannarale 8.297.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame dell'emendamento della relattrice 8.3001, con la riformulazione precedentemente illustrata, e dei relativi subemendamenti.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) ritira il suo subemendamento 0.8.3000.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Centemero 0.8.3000.3 ed approva il subemendamento Rocchi 0.8.3000.100 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 0.8.3000.4, 0.8.3000.5, 0.8.3000.8, 0.8.3000.9, 0.8.3000.10, 0.8.3000.7, 0.8.3000.6, 0.8.3000.11, 0.8.3000.13, 0.8.3000.12.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.8.3000.14.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Centemero 0.8.3000.14 e 0.8.3000.15 ed approva la riformulazione dell'emendamento della relattrice 8.3001, come risultante dal subemendamento approvato (*vedi allegato 2*).

Annalisa PANNARALE (SEL) auspica un mutamento del parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 8.299.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pannarale 8.299 e 8.300.

Mara CAROCCI (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 8.1046, proposta dalla relattrice.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive, anche a nome del suo gruppo, l'emendamento 8.0146 come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Carocci 8.1046 come riformulato (*vedi allegato 2*).

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pannarale 8.0.1005.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 8.0.9 che mira a sanare questioni relative al pensionamento degli insegnanti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 8.0.9

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8 e che si passerà ora ad esaminare gli emendamenti accantonati all'articolo 21.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 21.303 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui seguenti

emendamenti relativi alla lettera c) dell'articolo 21: Santerini 21.278, Centemero 21.21, Pannarale 21.292 e 21.293, Centemero 21.228, Pannarale 21.294, Simonetti 21.206 e Pannarale 21.295. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui seguenti emendamenti relativi alla lettera g) dell'articolo 21: gli identici emendamenti Centemero 21.227, Pisicchio 21.233, Vignali 21.270 e Gigli 21.275, Malpezzi 21.1118, Gelmini 21.15 e Centemero 21.13.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'emendamento Marco Meloni 21.195. Esprime parere favorevole sull'emendamento Malpezzi 21.187 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'emendamento Labriola 21.1137. Esprime parere favorevole sull'emendamento Crimì 21.1121. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'emendamento Vargiu 21.211.

La Ministra Stefania GIANNINI esprime parere conforme a quello della relattrice.

Giancarlo GIORDANO (SEL) preannuncia che il gruppo SEL presenterà una relazione di minoranza.

Milena SANTERINI (PI-CD) interviene per preannunciare il voto contrario sull'emendamento Ghizzoni 21.303. Al riguardo esprime preoccupazione in quanto la riforma della formazione degli insegnanti della scuola secondaria viene proposta senza che siano stati in alcun modo valutati i risultati delle modalità formative attualmente vigenti. Inoltre segnala che l'emendamento sostituisce integralmente, in maniera apparentemente contraddittoria, quanto previsto dalla lettera c) del testo presentato dal Governo.

Annalisa PANNARALE (SEL) dichiara di sottoscrivere, assieme al collega Gian-

carlo Giordano, l'emendamento Ghizzoni 21.303, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 21.303 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Santerini 21.278 è precluso e che gli emendamenti Centemero 21.21, Pannarale 21.292 e 21.293, Centemero 21.228, Pannarale 21.294, Simonetti 21.206, Pannarale 21.295, Centemero 21.227 e Pisicchio 21.233 si intendono respinti al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Rosanna SCOPELLITI (AP) ritira l'emendamento Vignali 21.270 del quale è cofirmataria.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Gigli 21.275, Malpezzi 21.1118, Gelmini 21.15 e Centemero 21.13 si intendono respinti al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) ritira l'emendamento Marco Meloni 21.195 del quale è cofirmataria. Accetta poi la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 21.187 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Malpezzi 21.187 come riformulato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Labriola 21.1137 si intende respinto al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Crimì 21.1121 (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Vargiu 21.211 si intende respinto al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 4.3000 della relatrice.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sul subemendamento Pannarale 0.4.3000.1 e parere favorevole sul subemendamento 0.4.3000.100 del Governo.

Annalisa PANNARALE (SEL) si stupisce del parere contrario espresso dalla relatrice sul subemendamento a sua prima firma 0.4.3000.1 volto a riconoscere le competenze regionali in materia di formazione professionale a fronte di quella che ritiene una indebita ingerenza statale.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, premettendo che nel provvedimento in esame è opportuno trattare anche la materia della formazione professionale, evidenzia come siano state le stesse regioni a chiedere l'intervento previsto dall'emendamento 4.3000.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 4.3000 della relatrice, osservando che il passaggio della formazione professionale alla competenza statale rientra nella riforma della Costituzione attualmente all'esame del Parlamento.

Giancarlo GIORDANO (SEL) ritiene che l'emendamento 4.3000 della relatrice, non potendo fare riferimento alla riforma costituzionale, tuttora all'esame del Parlamento, possa generare confusione.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) ricorda che già un anno fa la Conferenza Stato-regioni ha affrontato la nuova suddivisione di competenze in materia di formazione professionale, ferma restando la necessità di una revisione della Costituzione.

La Commissione con distinte votazioni respinge il subemendamento Pannarale 0.4.3000.1 ed approva il subemendamento 0.4.3000.100 del Governo (*vedi allegato 2*) e l'emendamento 4.3000 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 13.3.

Mara CAROCCI (PD), Maria Grazia ROCCHI (PD) e Anna ASCANI (PD) sottoscrivono l'emendamento Centemero 13.14, nella nuova formulazione, accettata dalla presentatrice.

La Commissione approva l'emendamento Centemero 13.14, così come riformulato (*vedi allegato 2*), restando assorbito l'emendamento Pagano 13.15, e respinge gli articoli aggiuntivi Ciraci 13.01 e Centemero 13.01000.

Laura COCCIA (PD) sottoscrive l'emendamento Simonetti 2.46.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone una riformulazione dell'emendamento Simonetti 2.46, che l'onorevole Coccia accetta.

La ministra Stefania GIANNINI esprime il parere favorevole del Governo sull'emendamento Simonetti 2.46, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Simonetti 2.46 nella sua nuova formulazione (*vedi allegato 2*). Passa quindi all'esame degli emendamenti segnalati all'articolo 17.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Di Lello 17.1 e Pannarale 17.4, degli emendamenti Gigli 17.30 e Adornato 17.1008. Esprime poi parere favorevole, subordinatamente a una sua riformulazione, sull'emendamento Adornato 17.1009. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Pannarale 17.33 e 17.32 e Simonetti 17.25. Invita inoltre al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Adornato 17.1010 e 17.1000, esprimendo poi parere contrario sull'emendamento Pannarale 17.31. Invita poi all'approvazione del suo emendamento 17.3000.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che sull'emendamento 17.3000 della relatrice non sono pervenuti subemendamenti.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi Centemero 17.05 e 17.06. Invita poi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Falcone 17.08. Esprime inoltre parere contrario sull'articolo aggiuntivo Alfreider 17.011, invitando poi al ritiro dell'articolo aggiuntivo Adornato 17.0.1004. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pannarale 17.016.

La ministra Stefania GIANNINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'emendamento Adornato 17.1009.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) illustra la *ratio* del suo emendamento 17.1, interamente soppressivo dell'articolo 17, evidenziando come gli stanziamenti previsti per le finalità del predetto articolo siano un errore politico e un « lusso » che la scuola pubblica italiana non si può permettere. Annuncia che, in caso di sua rieiezione, lo ripresenterà in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Di Lello 17.1.

Giancarlo GIORDANO (SEL) illustra l'emendamento Pannarale 17.34, di cui è cofirmatario. Sottolinea, con forza, la sua contrarietà alle disposizioni a favore della scuola paritaria, inserite nel predetto articolo, chiedendosi, tra l'altro, quanto i soggetti gestori privati investano nella scuola paritaria privata.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) rivendica, a nome del suo gruppo, la libertà educativa delle famiglie – riconosciuta a livello costituzionale – di iscrivere i propri figli presso le scuole paritarie, apprez-

zando quindi lo spirito delle disposizioni di cui all'articolo 17. Valuta favorevolmente, tra l'altro, l'atteggiamento che il Partito Democratico sta assumendo nei confronti della scuola pubblica sia statale, sia paritaria.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 17.34 e l'emendamento Gigli 17.30.

Ferdinando ADORNATO (AP) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 17.1009 proposta dalla relatrice ed esprime soddisfazione per il contenuto dell'emendamento 17.3000 della relatrice sul quale preannuncia un voto favorevole. In risposta al collega Giordano, precisa che il settore della scuola privata non rappresenta un costo ma semmai un risparmio per le finanze pubbliche. Annuncia il ritiro degli emendamenti a sua prima firma 17.1008, 17.1010 e 17.0.1004.

La Commissione approva l'emendamento Adornato 17.1009 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Annalisa PANNARALE (SEL) nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 17.33 precisa che il suo gruppo sostiene la libertà di scelta anche a favore della scuola privata purché ciò accada senza oneri per lo Stato, come previsto dall'articolo 33 della Costituzione. Si augura, pertanto, che la maggioranza possa rivedere le scelte appena compiute.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ricorda che la ricostruzione del dibattito costituzionale sull'articolo 33 è assai controversa e che il tema sollevato dalla collega Pannarale merita un approfondimento.

Giancarlo GIORDANO (SEL) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Pannarale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pannarale 17.33 e 17.32, Simonetti 17.25, Adornato 17.1000, Pannarale 17.31 e approva

l'emendamento 17.3000 della relatrice (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Centemero 17.02, 17.05 e 17.06, Falcone 17.08, Alfreider 17.011 e Pannarale 17.016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la Commissione ha terminato l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 17 e che passerà all'esame dell'articolo 22.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Carocci 22.11, Cristian Iannuzzi 22.19, Pannarale 22.23, gli identici Simonetti 22.15, Rampelli 22.17, Simonetti 22.16 e Pannarale 22.22. Esprime parere favorevole sull'emendamento Blažina 22.14 ed invita al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gebhard 22.01.

La Ministra Stefania GIANNINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Carocci 22.11 e Cristian Iannuzzi 22.19.

Annalisa PANNARALE (SEL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 22.23.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pannarale 22.23, gli identici Simonetti 22.15, Rampelli 22.17, Simonetti 22.16 e Pannarale 22.22 ed approva l'emendamento Blažina 22.14 (*vedi allegato 2*).

Tamara BLAŽINA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gebhard 22.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gebhard 22.01.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 19.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sul subemendamento Crimi 0.19.3000.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 19.3000 di cui illustra una riformulazione nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento D'Ottavio 19.23 a condizione che sia riformulato.

La Ministra Stefania GIANNINI esprime parere conforme a quello della relatrice e parere favorevole sull'emendamento 19.3000 della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Crimi 0.19.3000.1 e la nuova formulazione dell'emendamento della relatrice 19.3000 come risultante dal subemendamento approvato (*vedi allegato 2*).

Simona Flavia MALPEZZI (PD) accetta, in qualità di cofirmataria la riformulazione dell'emendamento D'Ottavio 19.23.

La Commissione approva l'emendamento D'Ottavio 19.23 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative a partire dall'articolo 23.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Causin 23.4 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Marguerettaz 23.01.

La Ministra Stefania GIANNINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Tamara BLAŽINA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Marguerettaz 23.01.

Rosanna SCOPELLITI (AP) sottoscrive e ritira l'emendamento Causin 23.4.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Marguerettaz 23.01 sottoscritto dalla collega Blažina (*vedi allegato 2*).

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Malpezzi 24.0.1000.

La Ministra Stefania GIANNINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Malpezzi 24.0.1000.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la V Commissione Bilancio ha reso parere favorevole sul disegno di legge a patto che siano recepite alcune condizioni, per ottemperare alle quali la relatrice ha predisposto appositi emendamenti, che sono in distribuzione. Li metterà ai voti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti della relatrice 4.4000, 5.4000, 10.4001, 14.4000, 18.4000, 24.4000, 24.4001, 24.4002 e 24.4003 (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, segnala che, alla luce dei numerosi emendamenti che hanno disposto la modifica dell'articolo 24, comma 2, e conseguentemente quella dell'alinea del comma 3, si procederà alla modifica di tali commi.

La Commissione approva.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, nel ringraziare i colleghi per il lavoro svolto auspica che nel corso dell'esame in Assemblea vi possa essere, su alcuni temi oggetto del provvedimento, una convergenza anche con i rappresentanti dell'opposizione, in vista di una sua rapida approvazione.

La Ministra Stefania GIANNINI si associa.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che per la conclusione del provvedimento sarà necessaria almeno un'ul-

teriore seduta, che verrà individuata nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato che convoca sin d'ora per martedì 12 maggio 2015, alle ore 13.30.

La seduta termina alle 22.

ALLEGATO 1

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

**EMENDAMENTI DELLA RELATRICE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 2.

Dopo le parole: n. 263 del 2012 *aggiungere le seguenti:* tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) ampliare l'offerta formativa anche attraverso progetti integrati in collaborazione con agenzie formative pubbliche e private, al fine di valorizzare l'alternanza scuola-lavoro;

b) favorire una maggiore flessibilità, anche attraverso la costituzione presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di ambienti tecnologici che utilizzino materiali innovativi, utili a realizzare la fruizione a distanza;

c) sviluppare le competenze del personale docente;

d) favorire il ruolo strategico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche attraverso convenzioni con le Regioni e partenariati con gli attori delle reti territoriali.

0.2.3000.1. Centemero, Palmieri, Lainati.

All'articolo 2, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per sostenere e favorire – nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno

2012, n. 92 – la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei *neet*, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica e aggiorna il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 212, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.3000. Relatrice.

ART. 4.

Al comma 8-bis, sostituire le parole: è sostenuta *con le seguenti:* è valorizzata.

Conseguentemente, dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: 8-ter. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0.4.3000.100. Governo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

1. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo, nonché alla trasparenza e qualità dei relativi servizi, possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è sostenuta sulla base di piani di intervento adottati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di IeFP pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore i suddetti piani di intervento terranno conto, nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, delle norme di cui alla presente legge.

4.3000. Relatrice.

ART. 6.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 marzo 2016 *fino a:* considerando *con le seguenti:* Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e gli Enti Locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, di ampiezza corrispondente all'estensione dei distretti scolastici, tenuto conto anche di specifiche situazioni o esperienze territoriali già in essere e considerando.

Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere le parole: nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.

0.6.3000.4. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di norma inferiori alla provincia *con le seguenti:* di ampiezza corrispondente all'estensione dei distretti scolastici.

0.6.3000.2. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di norma inferiori alla provincia *con le seguenti:* di norma inferiori alla provincia o all'area metropolitana.

0.6.3000.3. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, di aree a forte processo immigratorio e di aree caratterizzate da alti tassi di dispersione scolastica nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente:

3-quater. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti sono costituite a libera scelta da due o più istituzioni scolastiche ad invarianza delle singole dotazioni organiche e sono finalizzate:

a) alla valorizzazione delle risorse professionali, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale, volti in particolar modo a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

b) alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica.

sopprimere il comma 3-septies;

sopprimere il comma 3-octies.

0.6.3000.1. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le esigenze di tutela delle minoranze etniche e linguistiche presenti sul territorio di ciascuna Regione.

0.6.3000.5. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: comprende l'organico di diritto, l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, *con le seguenti:* comprende l'organico di diritto, l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto, e i posti per il potenziamento, il sostegno, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento.

0.6.3000.6. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituire il comma 3-quinquies con il seguente:

3-quinquies. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati analiticamente le modalità e i termini per la definizione degli accordi di rete, indivi-

duando anche le funzioni e la composizione degli organi di governo della rete, secondo i principi direttivi individuati dal comma successivo e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275.

0.6.3000.7. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 3-sexies, numero 1, dopo le parole: nella rete *aggiungere le seguenti:* nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità e di tutela di particolari esigenze familiari.

0.6.3000.8. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 3-septies sostituire le parole: può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi *con le seguenti:* è attribuita alla competenza degli ambiti territoriali.

0.6.3000.9. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituire il comma 3-octies con il seguente:

3-octies. Il personale già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se eventualmente in esubero o soprannumerario per l'anno scolastico 2015/2016, conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico di cui al comma 3-ter dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di

concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016-2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

0.6.3000.10. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 3-octies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico di cui al comma 3-ter dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.

0.6.3000.11. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso 3-octies, aggiungere il seguente:

3-novies. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

0.6.3000.100. Governo.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali,

suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e gli Enti Locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, di norma inferiori alla provincia, considerando:

a) la popolazione scolastica;

b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.

3-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.

3-ter. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia, determinato sulla base del fabbisogno indicato nel piano triennale dell'offerta formativa, è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l'anno scolastico 2015-2016 l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al precedente comma 2-*quater*, nel limite massimo di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge.

*3-*quater*.* Gli Uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale.

3-quinquies. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i principi di governo delle reti e di definizione degli accordi di rete.

3-sexies. Gli accordi di rete individuano:

1) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche in ordine a insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

2) i piani di formazione del personale scolastico;

3) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

4) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

3-septies. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

3-octies. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016-2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

6.3000. Relatrice.

ART. 7.

Sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Il dirigente scolastico non può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute.

Conseguentemente:

sopprimere il capoverso 3;

sopprimere il capoverso 6-bis.

0.7.3000.1. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire il capoverso 2 con il seguente:

Il dirigente, per la copertura dei posti dell'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti, che devono essere corredate dal *curriculum vitae et studiorum*, al fine di far emergere il possesso delle relative esperienze e competenze culturali e professionali. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente, sui posti dell'organico dell'autonomia, in classi di concorso o posti per i quali sia titolare dei relativi titoli di abilitazione e specializzazione.

0.7.3000.8. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propone gli

incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento. Ai fini di cui al primo periodo, i docenti possono presentare proprie candidature.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) conferimento degli incarichi tenendo conto delle esperienze e competenze professionali, valutabili anche mediante lo svolgimento di eventuali colloqui;

0.7.3000.2. Crimi.

Al capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: propone con le seguenti: e gli organi collegiali propongono.

0.7.3000.3. Simonetti, Borghesi.

Al capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: propone aggiungere le seguenti: di concerto con gli organi collegiali.

0.7.3000.4. Simonetti, Borghesi.

Al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: presentate dai docenti aggiungere le seguenti: rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte dei MIUR, sentiti gli uffici scolastici regionali e provinciali.

0.7.3000.5. Simonetti, Borghesi.

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine il dirigente scolastico può avvalersi dei collaboratori di staff che lo coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.

0.7.3000.10. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituire il capoverso 3, con il seguente:

3. La proposta di incarico che, se accettato, ha durata triennale, rinnovabile

per ulteriori cicli triennali, è effettuata da parte del dirigente e avviene in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e sulla base dei seguenti criteri: a) analisi dei fabbisogni dell'istituzione scolastica per ciascun insegnamento; b) adeguata valutazione e valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali dei docenti, anche attraverso lo svolgimento di colloqui; c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica. L'incarico è conferito con l'accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di mancata individuazione dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, nonché nell'ipotesi di docenti non destinatari di alcuna proposta, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti sulla base di appositi punteggi assegnati agli aspiranti aventi titolo collocati negli albi territoriali di cui al comma 4 attraverso convocazioni da parte dell'ambito territoriale di competenza.

Conseguentemente, dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono stabiliti i criteri per la graduazione degli aspiranti collocati negli albi di cui al comma 4, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal presente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenze spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del precedente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015.

0.7.3000.9. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

La proposta di incarico che, se accettato, ha durata triennale, rinnovabile per ulteriori cicli triennali, è effettuata da parte del dirigente e avviene in coerenza con il piano dell'offerta e sulla base dei seguenti criteri:

a) analisi dei fabbisogni dell'istituzione scolastica per ciascun insegnamento;

b) adeguata valutazione e valorizzazione del *curriculum*, delle esperienze e delle competenze professionali dei docenti, anche attraverso lo svolgimento di colloqui;

c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei *curricula* dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica.

0.7.3000.11. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso 3, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di mancata individuazione dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, nonché nell'ipotesi di docenti non destinatari di alcuna proposta, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti sulla base di appositi punteggi assegnati agli aspiranti aventi titolo collocati negli albi territoriali di cui al comma 4, attraverso convocazioni da parte dell'ambito territoriale di competenza.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono annualmente stabiliti i criteri per graduazione degli aspiranti collocati negli albi di

cui al comma 4, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal precedente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenze spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del presente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015.

0.7.3000.12. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il capoverso 6-bis aggiungere il seguente:

6-ter. Al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti nelle Regioni in cui le graduatorie del concorso per dirigenti scolastici, bandito con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso-concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità. Sono considerati idonei anche coloro i quali, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate.

0.7.3000.6. Di Lello.

Dopo il capoverso 6-bis aggiungere il seguente:

6-ter. Al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti, a conclusione delle operazioni di mobilità, i posti destinati alla mobilità interregionale, nella misura del 50 per

cento, non coperti per difetto di aspiranti, saranno annualmente conferiti, mediante assunzioni a tempo indeterminato, ai candidati idonei inclusi nelle graduatorie regionali di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* – 4^a serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011 e a coloro che, pur avendo superato le prove scritte ed orali concorso di cui sopra, hanno un contenzioso pendente o abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado del giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, collocandosi in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali definitive.

0.7.3000.7. Di Lello.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possieda titoli di studio, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.

3. La proposta di incarico da parte del dirigente avviene in coerenza con il piano dell'offerta e sulla base dei seguenti criteri: *a)* durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali; *b)* conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il *curriculum*, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui; *c)* trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei *curricula* dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito *Internet* dell'istituzione scolastica. L'incarico è conferito con l'accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di inerzia dei

dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, l'ufficio scolastico regionale provvede ad assegnarli d'ufficio alle istituzioni scolastiche. Provvede altresì a conferire l'incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta.

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d'istruzione di appartenenza.

7.3000. Relatrice.

Al capoverso comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della Riforma di cui alla presente Legge e in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato a bandire un concorso per il reclutamento di 150 nuovi dirigenti tecnici, nel limite delle risorse di 7 milioni di euro per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente Legge.

0.7.2000.4. Centemero, Palmieri.

Al capoverso comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della Riforma di cui alla presente Legge e in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del

sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato quei soggetti che alla data di approvazione della presente legge abbiano svolto, senza demerito, la funzione di dirigente tecnico a tempo determinato per un periodo superiore a 36 mesi, nonché a bandire una procedura per il reclutamento di nuovi dirigenti tecnici, nel limite delle risorse di 7 milioni di euro per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente Legge».

0.7.2000.5. Centemero, Palmieri.

Sostituire le parole: dirigenti tecnici con le seguenti: con incarichi conferiti a dirigenti scolastici o altro personale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali o svolto funzioni dirigenziali anche a tempo determinato presso il MIUR o altre pubbliche amministrazioni in compiti connessi con l'istruzione e l'educazione.

0.7.2000.1. Vezzali.

Al capoverso 8-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: conferiti sino alla fine del periodo con le seguenti: conferiti a dirigenti scolastici o ad altro personale che abbia ricoperto almeno per un biennio l'incarico di dirigente tecnico, anche a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 165/2001.

0.7.2000.7. Rampelli.

Al capoverso comma 8-bis, al terzo periodo, dopo le parole: alle procedure concorsuali ordinarie, e prima delle parole nel limite delle risorse di 7 milioni di euro per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente Legge, aggiungere: nonché, previa procedura comparativa pubblica, per una parte non superiore al 10 per cento degli incarichi da conferire, a soggetti esterni, in possesso almeno del

titolo di dottore di ricerca o del diploma di scuola di specializzazione per le professioni legali, esperti di legislazione scolastica o di didattica e valutazione.

0.7.2000.3. Centemero, Palmieri.

Al capoverso 8-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti: Ai fini della individuazione dei soggetti destinatari degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici di cui al presente comma, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati analiticamente: i presupposti e le modalità previsti per il conferimento di detti incarichi, il loro numero, la loro distribuzione per ogni regione, la loro durata, non superiore a 3 anni, nonché specifiche funzioni da svolgersi.

0.7.2000.2. Centemero, Palmieri.

All'emendamento 7.2000, sostituire il terzo periodo con il seguente: Tali incarichi, per i dirigenti tecnici in servizio presso il MIUR, nell'ambito della corrispondente dotazione organica, possono essere attribuiti anche superando temporaneamente le percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

07.2000.100. Governo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto sulla base dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico trien-

nale, con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della Riforma di cui alla presente Legge ed in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, viene disposto un reclutamento temporaneo di dirigenti tecnici, conferiti a personale della scuola in possesso dei requisiti richiesti per accedere alle procedure concorsuali ordinarie, nel limite delle risorse di 7 milioni di euro per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente Legge.

Conseguentemente all'articolo 24 comma 2, le parole: 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, *sono sostituite dalle seguenti:* 90.713.000 euro per l'anno 2016, a 127.663.000 euro per l'anno 2017, a 74.963.000 euro per l'anno 2018,

Conseguentemente la lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 è soppressa.

7.2000. Relatrice.

ART. 8.

Dopo le parole: di entrata in vigore della presente legge *aggiungere le seguenti:* fatto salvo lo scioglimento della riserva dovuta all'acquisizione del titolo di abilitazione, da effettuarsi entro e non oltre la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3,.

0.8.3000.1. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da di scadenza prevista fino a comma 3 con le seguenti: di entrata in vigore della presente legge.

8.3000. La relatrice.

Sostituire il capoverso 12 con il seguente:

12. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni. In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 1° ottobre 2015. La partecipazione al concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

0.8.3001.1. Di Lello.

Al capoverso 12, sopprimere l'ultimo periodo.

0.8.3001.3. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso 12, ultimo periodo, sostituire le parole: fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento *con le seguenti:* fino all'anno scolastico 2018/2019.

0.8.3001.4. Centemero, Lainati, Palmieri.

Al capoverso 12-bis aggiungere, infine, i seguenti periodi: Restano ferme le deroghe al possesso del titolo di abilitazione di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, al fine di consentire ai possessori dei titoli di studio ivi contemplati un tempo ragionevole per l'acquisizione dell'abilitazione. Sempre ai predetti fini, ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi banditi antecedentemente al 1° ottobre 2015 è riconosciuto il titolo di abilitazione, ove ne fossero sprovvisti. Le procedure di abilitazione sono bandite, entro il 31 maggio di ogni anno, ai sensi della normativa vigente.

0.8.3001.5. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso 12-quater, lettera a), al secondo periodo, dopo le parole: perdono efficacia *e prima delle parole:* con la pubblicazione delle graduatorie *aggiungere la seguente:* inderogabilmente.

0.8.3001.8. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso 12-quater, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

0.8.3001.9. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso 12-quater, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) al comma 15 dell'articolo 400 è aggiunto il seguente periodo: « La predetta graduatoria è composta da un numero massimo di soggetti pari ai posti banditi per ciascuna procedura maggiorato del 10 per cento ».

0.8.3001.10. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso 12-quater, sopprimere la lettera h).

0.8.3001.7. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso 12-quater, sostituire la lettera h) con la seguente: h) a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 ed esclusivamente fino all'anno scolastico 2018/2019, all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole: « per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili » sono sostituite dalle seguenti: « per il 70 per cento dei posti a tal fine annualmente conferibili », e le parole « per il restante 50 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « per il restante 30 per cento ».

0.8.3001.6. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso 12-quater, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

h-bis) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

« Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:

a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;

b) le prove concorsuali e i relativi programmi;

c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;

d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure

selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;

e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici ».

h-ter) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-*bis*, 17 e 20 dell'articolo 400, i commi 1 e 2 dell'articolo 402 sono abrogati.

0.8.3001.11. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso 12-quater, dopo la lettera h) soggiunta la seguente:

h-ter) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

« Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:

a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;

b) le prove concorsuali e i relativi programmi;

c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;

d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;

e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici ».

0.8.3001.13. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso 12-quater, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-*bis*, 17 e 20 dell'articolo 400, i commi 1 e 2 dell'articolo 402 sono abrogati.

0.8.3001.12. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso 12-quinquies, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: Nel bando di concorso di cui al primo periodo per presente comma si prevede che una quota pari al 40 per cento dei posti è riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica comunque l'articolo 35, comma 3-*bis*, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

0.8.3001.14. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere i seguenti:

12-*sexies*. A decorrere dalla nomina nelle commissioni giudicatrici e sino alla conclusione delle attività di valutazione:

a) il personale docente membro delle commissioni giudicatrici è collocato in po-

sizione di esonero dal servizio e sostituito con personale docente dell'organico dell'autonomia;

b) presso le istituzioni scolastiche il cui dirigente scolastico è presidente delle commissioni giudicatrici, il docente con funzioni vicarie di cui all'articolo 459, comma 1 del Testo Unico è collocato in posizione di esonero dal servizio e sostituito con personale docente dell'organico dell'autonomia.

12-septies. Il compenso dei presidenti e dei componenti delle commissioni giudicatrici è fissato nella misura prevista dal decreto interministeriale 12 marzo 2012. Con decreto interministeriale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di intesa con il Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad aggiornare, modificare e revisionare periodicamente i predetti compensi.

0.8.3001.16. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere il seguente:

12-sexies. I bandi di concorso prevedono che una quota pari al 40 per cento di ciascuna procedura concorsuale sia riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami ovvero siano risultati inseriti, per il medesimo posto o classe di concorso, nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale antecedente. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica co-

munque l'articolo 35, comma 3-*bis*, lettera *a)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

0.8.3001.15. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: primaria e.

Conseguentemente, sostituire il comma 12 con i seguenti:

12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.

12-bis. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma *12-quinquies*, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per il personale educativo e per gli insegnanti tecnico pratici continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.

12-ter. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione « Istruzione scolastica » iscritta nello stato

di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per lo svolgimento della procedura concorsuale.

12-*quater*. Al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400, è sostituito dal seguente: « I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti banditi »;

b) al secondo periodo del comma 01 dell'articolo 400, dopo le parole « di un'effettiva » sono aggiunte le seguenti parole: « vacanza e »;

c) al secondo periodo del comma 02 dell'articolo 400, le parole « in ragione dell'esiguo numero di candidati » sono sostituite dalle seguenti: « in ragione dell'esiguo numero di posti conferibili »;

d) all'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 400, la parola « disponibili » è sostituita dalle seguenti parole: « messi a concorso »;

e) al comma 1 dell'articolo 400 le parole « e per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto », sono soppresse;

f) al comma 19 dell'articolo 400, le parole « eventualmente disponibili » sono sostituite dalle seguenti: « messi a concorso »;

g) al comma 21, dell'articolo 400, le parole « in ruolo » sono soppresse;

12-*quinquies*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° ottobre 2015, il concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendano tali nel triennio 2016-2019 nell'organico dell'autonomia. Limitatamente al predetto bando è valorizzato, fra i titoli valutabili in termini di maggior punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.

8.3001. Relatrice.

ART. 11.

Al capoverso ART. 11, sostituire il titolo con il seguente: (Comitato per la valutazione dei docenti e del funzionamento delle istituzioni scolastiche).

Conseguentemente:

al comma 1 sostituire le parole: Comitato per la valutazione dei docenti, con le seguenti: Comitato per la valutazione dei docenti del funzionamento delle istituzioni scolastiche;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico re-

gionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) un rappresentante dei genitori;

c) soggetti esterni, scelti sulla base di criteri di esperienza e di competenza culturale e professionale.

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Comitato, in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;

d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

3-bis.2. Per quanto attiene alla valutazione sul funzionamento dell'Istituto, il Comitato predispone un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di

riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e del Piano di miglioramento.

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

0.11.3000.3. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso ART. 11, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) un rappresentante dei genitori.

3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;

d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

0.11.3000.4. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso ART. 11, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) due rappresentanti dei genitori.

3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;

d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

0.11.3000.5. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso ART. 11, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) un rappresentante dei genitori.

0.11.3000.7. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso ART. 11, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) due rappresentanti dei genitori.

0.11.3000.8. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso ART. 11, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;

d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

0.11.3000.9. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso ART. 11, al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

0.11.3000.1. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al capoverso articolo 11, sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del *tutor* di cui al comma 3 dell'articolo 9, nonché di un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente.

0.11.3000.6. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al capoverso articolo 11, comma 5, dopo le parole: di cui al comma 3 dell'articolo 9 aggiungere le seguenti: nonché di un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente. La componente studentesca non partecipa all'espressione di predetto parere.

0.11.3000.10. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. A tal fine, il dirigente scolastico, sentito il collegio docenti, individua, sulla base del *curriculum* professionale, il docente *tutor* tra coloro che abbiano maturato un congruo numero di anni di servizio a tempo indeterminato. Il docente *tutor* svolge funzioni di supporto didattico e di coordinamento delle attività di formazione e di valutazione dei docenti, funzioni di tutoraggio dei docenti in periodo di formazione e di prova nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza.

0.11.3000.2. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

« ART. 11.

(Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; ovvero un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.

3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educa-

tivo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del *tutor* di cui al comma 3 dell'articolo 9.

6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501 ».

11.3000. Relatrice.

ART. 15.

Al capoverso 4-terdecies, sostituire le parole da: l'istituzione scolastica *a:* suddetta quota *con le seguenti:* il sistema nazionale di istruzione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: in misura proporzionale alle scelte *fino alla fine del comma con le seguenti:* in base a criteri di proporzionalità per zone di reddito, dando priorità alle istituzioni scolastiche poste in zone a basso reddito.

0.15.3000.1. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al capoverso comma 4-terdecies, secondo periodo, dopo parole: con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro il 30 novembre 2016 *e al terzo periodo, dopo le parole:* Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro il 30 novembre 2016.

0.15.3000.2. Palmieri, Centemero, Lainati.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente:

4-terdecies.1. In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille ai soggetti di cui al comma 4-*novies*, lettera *e-bis*), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, viene istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche in misura proporzionale alle scelte espresse, nel limite dell'80 per cento delle disponibilità iscritte nel Fondo. La rimanente quota parte del 20 per cento del predetto Fondo è destinata alle istituzioni scolastiche presso le quali l'attribuzione effettuata ai sensi del precedente periodo determina un'assegnazione per alunno inferiore ad una soglia determinata annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018,« *sono sostituite dalle seguenti:* 84.663.000 euro per l'anno 2017, a 51.963.000 euro per l'anno 2018,;

b) al comma 3, dopo le parole: 14, comma 5, *inserire le seguenti:* 15, comma 1, lettera *c*);

c) al comma 3, alinea, le parole: a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 mi-

lioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 *sono sostituite dalle seguenti*: a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 3.020 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.050 milioni di euro per l'anno 2019, a 3.136,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.176,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.100 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.112,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.155,487 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.195,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: quanto a inserire le seguenti: 20.000.000 di euro per l'anno dal 2018 e 50.000.000 di euro per l'anno 2019, e sostituire le parole: 36.367.000 euro per l'anno 2020, 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: 86.367.000 euro per l'anno 2020, 126.137.000 euro per l'anno 2021, a 62.267.000 euro per l'anno 2023, a 105.487.000 euro per l'anno 2024 e a 145.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

15.3000. Relatrice.

ART. 17.

All'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano di offerta formativa con quanto previsto dalla legi-

slazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente al Parlamento una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17.3000. Relatrice.

ART. 19.

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:

13-ter. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione per il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), gli atti e i provvedimenti adottati dal MIUR in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3 comma 1 della legge 508 del 21 dicembre 1999, sono perfetti ed efficaci.

0.19.3000.1. Crimì.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre

2013, n. 128, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

« *2-bis.* Per le finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato con la Banca europea degli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai

sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse di cui al capitolo 7312 "Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali" iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2-ter. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono stabilite con decreto del Ministero delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. ».

19.3000. Relatrice.

ALLEGATO 2

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. L'insegnamento delle varie materie agli alunni e agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.246. (Nuova formulazione) Simonetti, Borghesi, Coccia.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per sostenere e favorire – nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 – la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei *neet*, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica e aggiorna il decreto del Presidente della Repubblica

n. 263 del 212, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.3000. Relatrice.

ART. 4.

Al comma 7, dopo le parole: euro 100 milioni aggiungere la seguente: annui.

4.4000. Relatrice.

Al capoverso 8-bis, secondo periodo, sostituire le parole: è sostenuta con le seguenti: è valorizzata.

Conseguentemente, dopo il capoverso 8-bis, aggiungere il seguente:

8-ter. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0.4.3000.100. Governo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti

del secondo ciclo, nonché alla trasparenza e qualità dei relativi servizi, possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è sostenuta sulla base di piani di intervento adottati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di IeFP pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore i suddetti piani di intervento terranno conto, nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, delle norme di cui alla presente legge.

4.3000. Relatrice.

ART. 5.

Al comma 6, dopo le parole: euro 30 milioni aggiungere la seguente: annui.

5.4000. Relatrice.

ART. 6.

Al capoverso 3-octies, aggiungere il seguente:

3-novies. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

0.6.3000.100. Governo.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali,

suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e gli Enti Locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, di norma inferiori alla provincia, considerando:

d) la popolazione scolastica;

e) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

f) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.

3-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.

3-ter. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia, determinato sulla base del fabbisogno indicato nel piano triennale dell'offerta formativa, è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l'anno scolastico 2015-2016 l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al precedente comma 2, nel limite massimo di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge.

3-quater. Gli Uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale.

3-quinquies. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i principi di governo delle reti e di definizione degli accordi di rete.

3-sexies. Gli accordi di rete individuano:

5. I criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche in ordine a insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

6. I piani di formazione del personale scolastico;

7. Le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

8. Le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

3-septies. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

3-octies. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016-2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

6.3000. Relatrice.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nella ripartizione dell'organico, si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena e od o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale nonché, ai sensi delle disposizioni vigenti, separato e distinto dall'organico regionale complessivo.

6.1004. *(Nuova formulazione)* Blažina.

Al comma 7 dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano inserire le seguenti: hanno adottato e che.

6.63. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 7.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché delle scelte didattiche, formative.

7.108. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possieda titoli di studio, validi per l'insegnamento della di-

sciplina, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.

3. La proposta di incarico da parte del dirigente avviene in coerenza con il piano dell'offerta e sulla base dei seguenti criteri: *a)* durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali; *b)* conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il *curriculum*, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui; *c)* trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei *curricula* dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito *Internet* dell'istituzione scolastica. L'incarico è conferito con l'accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, l'ufficio scolastico regionale provvede ad assegnarli d'ufficio alle istituzioni scolastiche. Provvede altresì a conferire l'incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta.

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d'istruzione di appartenenza.

7.3000. *(Nuova formulazione)* Relatrice.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. I dirigenti scolastici possono individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano nel supporto organizzativo e

didattico dell'istituzione scolastica. I docenti individuati costituiscono lo staff del dirigente scolastico.

7.1007. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni nell'anno 2016 e di 14 milioni di euro per il 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato *una tantum*.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 2, le parole: 97.713.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 51.713.000 euro e le parole 134.663.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 120.663.000 euro.

7.1013. *(Nuova formulazione)* Carocci, Rocchi, Mazzoli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi a dirigente scolastico di cui al successivo comma 7-ter, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.

7-ter. Il decreto di cui al comma 7-bis riguarda:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per

il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

7-quater. Le graduatorie regionali, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 8 novembre 2013, n. 128, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 7-*bis*, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 4^o serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 7-*bis*.

7-quinquies. Per le finalità di cui al comma 7-*bis*, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 7-*ter*, lettera a) che, nell'anno scolastico 2014-2015 hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale d'esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

7-sexies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7.0.1000. *(Nuova formulazione)* Rocchi, Carocci, Mazzoli, Parrini, Cenni, Lorenzo Guerini, Malpezzi, Fassina, Fabbrì.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire una tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'Ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 7-*bis*, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso a dirigente scolastico bandito con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto predispone le necessarie misure applicative.

7.139. *(Nuova formulazione)* Sgambato, Bonavitacola, Tartaglione, Carloni, Valeria Valente, Manfredi, Palma, Rostan, Iannuzzi, Paris, Impegno, Bossa, Chaouki, Di Lello.

All'emendamento 7.2000, sostituire il quarto periodo con il seguente:

Tali incarichi, per i dirigenti tecnici in servizio presso il MIUR, nell'ambito della corrispondente dotazione organica, possono essere attribuiti anche superando temporaneamente le percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per trien-

nio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

07.2000.100. Governo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente

8-bis. Il Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto sulla base dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale, con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della Riforma di cui alla presente Legge ed in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, possono essere attribuiti incarichi temporanei per le funzioni ispettive. La percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è rideterminata, nell'ambito della corrispondente dotazione organica, per il triennio 2016-2018 in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno.

Conseguentemente:

all'articolo 24, comma 2, le parole: 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, *sono sostituite dalle seguenti:* 90.713.000 euro per l'anno 2016, a 127.663.000 euro per l'anno 2017, a 74.963.000 euro per l'anno 2018.

7.2000. (Nuova formulazione) Relatrice.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini del piano straordinario di assunzioni, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, è determinato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6, commi 4 e 5.

8.1045. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: di scadenza prevista *fino a:* comma 3 *con le seguenti:* di entrata in vigore della presente legge.

8.3000. Relatrice.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'attribuzione di incarichi su albi territoriali per i soggetti di cui al comma 5 avrà carattere annuale.

8.184. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Giovanna Sanna, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Sopprimere il comma 6.

***8.65.** Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Sopprimere il comma 6.

***8.121.** Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 6.

- *8.317.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

Sopprimere il comma 6.

- *8.242.** Simonetti, Borghesi.

Sopprimere il comma 6.

- *8.216.** Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 6.

- *8.203.** Rampelli.

Sopprimere il comma 6.

- *8.1042.** Malpezzi, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani, Rigoni.

Sopprimere il comma 6.

- *8.1059.** Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 7, sopprimere il quarto periodo.

- 8.158.** Malpezzi, Rocchi, Carocci, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera *a*).

- *8.1047.** *(Nuova Formulazione)* Blažina.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera *a*).

- *8.292.** *(Nuova Formulazione)* Santerini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).

***8.1052.** (Nuova Formulazione) Di Lello.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).

***8.1081.** (Nuova Formulazione) Minardo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente

legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).

***8.182.** (Nuova Formulazione) Bossa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).

***8.1.** (Nuova Formulazione) Centemero.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).

***8.1048.** (Nuova Formulazione) Malpezzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).

***8.321.** (Nuova Formulazione) Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibile, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).

***8.314.** (Nuova Formulazione) Pannarale.

Al capoverso 12-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e per gli insegnanti tecnico pratici.

0.8.3001.100. Rocchi.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: primaria e.

Conseguentemente, sostituire il comma 12 con i seguenti:

12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.

12-*bis*. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 12-*quinquies*, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per il personale educativo e per gli insegnanti tecnico pratici continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.

12-*ter*. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione « Istruzione scolastica » iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per lo svolgimento della procedura concorsuale.

12-*quater*. Al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400, è sostituito dal seguente: « I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti banditi »;

b) al secondo periodo del comma 01 dell'articolo 400, dopo le parole « di un'ef-

fettiva » sono aggiunte le seguenti parole: « vacanza e »;

c) al secondo periodo del comma 02 dell'articolo 400, le parole « in ragione dell'esiguo numero di candidati » sono sostituite dalle seguenti: « in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili »;

d) all'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 400, la parola « disponibili » è sostituita dalle seguenti parole: « messi a concorso »;

e) al comma 1 dell'articolo 400 le parole « e per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto », sono soppresse;

f) al comma 19 dell'articolo 400, le parole « eventualmente disponibili » sono sostituite dalle seguenti: « messi a concorso »;

g) al comma 21, dell'articolo 400, le parole « in ruolo » sono soppresse;

12-*quinquies*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° ottobre 2015, il concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando è valorizzato, fra i titoli valutabili in termini di maggior punteggio:

c) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

d) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non

inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.

8.3001. (Nuova formulazione) Relatrice.

Al comma 11-bis ovunque ricorra la parola albi sostituire con la parola: ambiti. E all'ultimo periodo, sostituire le parole territoriale, anche interprovinciale, con le seguenti: alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale.

8.1046. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Rosato.

ART. 9.

Al comma 3, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: sentito il Comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico, di cui al d.lgs. n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge.

Conseguentemente:

al medesimo comma sopprimere le parole da: sentiti il collegio fino alla fine del periodo;

al comma 4 sopprimere le parole: anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe.

9.1003. (Nuova formulazione) Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

ART. 10.

Al comma 3, dopo le parole: euro 381,137 milioni aggiungere la seguente: annui.

10.4001. Relatrice.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: dotazione organica dei docenti aggiungere le seguenti: considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree a maggiore rischio educativo.

11.45. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.

***11.6.** (Nuova formulazione) Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.

***11.44.** Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

« ART. 11.

(Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; ovvero un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.

3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educa-

tivo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del *tutor* di cui al comma 3 dell'articolo 9.

6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501 ».

11.3000. Relatrice.

ART. 12.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

12.22. *(Nuova formulazione)* Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Carrescia, Fassina, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani, Centemero, Palmieri, Lainati, Di Lello, Santerini, Scopelliti, Adornato.

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23

dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al primo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente all'articolo 24:

al comma 2, sostituire le parole: a 11.683.000 euro per l'anno 2015, a 97.713.000 euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* a 9.983.000 euro per l'anno 2015, a 94.313.000 euro per l'anno 2016;

al comma 3, alinea, dopo le parole: 12, comma 2, *aggiungere le seguenti:* 13, comma 1-bis,;

13.14. (Nuova formulazione) Centemero, Palmieri.

ART. 14.

Al comma 5, dopo le parole: euro 100.000 *aggiungere la seguente:* annui.

14.4000. Relatrice.

ART. 15.

Al capoverso 4-terdecies, secondo periodo, dopo parole: con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro il 30 novembre 2016 *e al terzo periodo, dopo le parole:* Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro il 30 novembre 2016.

0.15.3000.2. Palmieri, Centemero, Lainati.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4-quaterdecies con il seguente:

« 4-terdecies.1. In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille ai soggetti di

cui al comma 4-novies, lettera e-bis), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, viene istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche in misura proporzionale alle scelte espresse, nel limite dell'80 per cento delle disponibilità iscritte nel Fondo. La rimanente quota parte del 20 per cento del predetto Fondo è destinata alle istituzioni scolastiche presso le quali l'attribuzione effettuata ai sensi del precedente periodo determina un'assegnazione per alunno inferiore ad una soglia determinata annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, » sono sostituite dalle seguenti « 84.663.000 euro per l'anno 2017, a 51.963.000 euro per l'anno 2018, »;

b) al comma 3, dopo le parole « 14, comma 5 », inserire le seguenti « 15, comma 1, lettera c) »;

c) al comma 3, alinea, le parole « a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.095,237 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti « a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 3.020 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.050 milioni di euro per l'anno 2019, a 3.086,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.126,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.050 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.062,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.105,487 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.145,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 »;

d) al comma 3, lettera b), dopo le parole « *quanto a* » inserire le seguenti « 20.000.000 di euro per l'anno dal 2018 e 50.000.000 di euro per l'anno 2019, » e sostituire le parole « 36.367.000 euro per l'anno 2020, 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 » con le seguenti « 86.367.000 euro per l'anno 2020, a 126.137.000 euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022, a 62.267.000 euro per l'anno 2023, a 105.487.000 euro per l'anno 2024 e a 145.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».

15.3000. (Nuova formulazione) Relatrice.

ART. 17.

Al comma 1, nella lettera e-bis) sostituire le parole: e del primo ciclo di istruzione con le parole: del primo ciclo di istruzione, nonché della scuola superiore di secondo grado.

Conseguentemente, all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole a 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, a 47.863.000 euro per l'anno 2019, a 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti a 81.713.000 euro per l'anno 2016, a 125.563.000 euro per l'anno 2017, a 72.863.000 euro per

l'anno 2018, a 38.763.000 euro per l'anno 2019, a 20.900.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

b) Al comma 3:

1) All'alinea, sostituire le parole a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede con le seguenti: a 3.009,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.021,367 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.064,587 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104,337 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede;

2) Alla lettera b) sostituire le parole a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti a 9.100.000 euro per l'anno 2022, a 21.367.000 euro per l'anno 2023, a 64.587.000 euro per l'anno 2024 e a 104.337.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

17.1009. (Nuova formulazione) Adornato, Dorina Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali, Centemero, Palmieri, Lainati.

All'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano di offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche di secondo grado caratterizzate da un numero di

diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente al Parlamento una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17.3000. Relatrice.

ART. 18.

Al comma 3, dopo le parole: euro 9 milioni aggiungere la seguente: annui.

18.4000. Relatrice.

ART. 19.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

“2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato con la Banca europea degli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autoriz-

zati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziari direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e ad euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

2-ter. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono stabilite con decreto del Ministero delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”».

19.3000. (Nuova formulazione) Relatrice.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole « 40 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni ».

Conseguentemente all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: a 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, a 47.863.000 euro per l'anno 2019, a 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 33.923.000 euro per l'anno 2022; con le seguenti: a 87.713.000 euro per l'anno 2016, a 124.663.000 euro per l'anno 2017, a 71.963.000 euro per l'anno 2018, a 37.863.000 per l'anno 2019, a 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e al 23.923.000 per l'anno 2022;

b) al comma 3, dopo le parole: 18, comma 3, inserire le seguenti: 19, comma 13-bis.

c) al comma 3, sostituire le parole: a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede con le seguenti: a 3.022,267 milioni di euro per l'anno 2023 a 3.065,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.105,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede;

d) al comma 3 lettera b) sostituire le parole: a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: a 22.267.000 euro per l'anno 2023, a 65.487.000 euro per l'anno 2024 e a 105.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

e) al comma 3 lettera c) sostituire le parole: 384.869.000 euro per l'anno 2018, a 389.693.000 per l'anno 2019, a 379.753.950 euro per l'anno 2020 con le seguenti: , a 404.869.000 euro per l'anno 2018, a 449.693.000 per l'anno 2019, a 459.753.950 euro per l'anno 2020.

19.23. (Nuova formulazione) D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

ART. 21.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti che le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica e, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale; l'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale, o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso; i vincitori sono assegnati ad un'istituzione scolastica o ad una rete tra istituzioni scolastiche;

2.1) la previsione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari, acquisiti nelle discipline antropico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e tecnologie didattiche, fermo restando il limite minimo di 36 crediti;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di formazione e apprendistato, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al n. 2) tramite:

i. nel corso del primo anno di contratto, il conseguimento di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

i.1. la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;

ii. nei due anni successivi, successivamente al conseguimento del diploma, l'effettuazione di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di apprendistato, secondo la disciplina di cui agli articoli 6 e 7;

5) la previsione che il percorso di cui al punto 2 divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi ed abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e delle professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione entro l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di

laurea magistrale, in modo da assicurare la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione d'insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al n. 3, punto i), costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie.

21.303. *(Nuova formulazione)* Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, alla lettera l), aggiungere, in fine le seguenti parole: delle prestazioni, sia con riferimento ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strutturali.

21.187. *(Nuova formulazione)* Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

1-bis) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, mu-

sicale, teatrale, coreutico, cinematografico e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie declinazioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle espressioni artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1. l'implementazione della formazione nel settore delle arti nel *curriculum* delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2 l'attivazione da parte di scuole, o reti di scuole, di ogni ordine e grado di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3 il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle SMIM e l'aggiornamento dell'offerta formativa a anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di I grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e formativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici ed artistici implementando progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso preaccademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'Alta Formazione artistica e Musicale (AFAM) e all'Università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'Estero.

21.1121. Crimi, Ghizzoni, Manzi, Rampi, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Narduolo, Pes, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 22.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di adeguare le disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanerà entro 60 giorni dalla data della sua approvazione un decreto ministeriale, regolando in particolare:

a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione ed il reclutamento del personale docente;

b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;

c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, sia a livello nazionale che territoriale.

5-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al precedente comma, per quanto riguarda le scuole con lingua d'insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13.

22.14. Blažina.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

23.01. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

ART. 24.

Al comma 1, dopo le parole: euro 2.233,60 milioni aggiungere la seguente: annui.

24.4000. Relatrice.

Al comma 3, dopo le parole: 3.095,237 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.

24.4001. Relatrice.

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, comma 1, 12, comma 2, 14, comma 5, 18, comma 3,

e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.876,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.918,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.912,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.920,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.964,167 milioni di euro per il 2020, a 3.009,737 milioni di euro per il 2021, a 2.933,6 milioni di euro per il 2022, a 2.945,867 milioni di euro per il 2023, a 2.989,087 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.028,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 16, comma 6, e 17, comma 1, valutati in 123,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 81,4 milioni di euro per l'anno 2017, in 87,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 79,7 milioni di euro per l'anno 2019, in 72,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 66,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:.

Conseguentemente:

al comma 3, sopprimere la lettera c); dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016, 376.160.500 euro per l'anno 2017, 384.869.000 euro per l'anno 2018, 389.693.000 euro per l'anno 2019, 379.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti al-

l'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

24.4002. Relatrice.

Al comma 6, sostituire le parole: alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto *con le seguenti:* alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

24.4003. Relatrice.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Entrata in vigore).

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24.0.1000. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Carrescia, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani.